

C O N V E N Z I O N E

tra

Terre Regionali Toscane, con sede legale in Firenze, via di Novoli 26, 50127 Firenze , Codice Fiscale e Partita IVA n. 00316400530 (di seguito denominato Ente), rappresentata dal Dirigente responsabile del Settore Direzione tecnica delle aziende agricole, dott. Marco Locatelli , nato a Torino il 4/05/1965, domiciliato presso la sede amministrativa in Località Spergolaia, Strada del Mare, 25 – Alberese, il quale interviene nella sua qualità di Direttore “Gestioni Agricole ” e Dirigente del predetto Settore , ed autorizzato alla stipula della presente convenzione con decreto n. 11 del 1/09/2014 ;

e

Cantina Vini Tipici dell’Aretino, con sede legale in loc. Ponte a Chiani 57/f , Codice fiscale/partita IVA IT 00101320513, di seguito denominata Cantina, nella persona di Peruzzi Massimo, in qualità di Presidente nato a Arezzo il 15/10/1954 e domiciliato per la carica come sopra indicato ed autorizzato alla stipula della presente convenzione;

PREMESSO CHE

- ✓ la presente convenzione viene stipulata in esecuzione del decreto n. 11 del 1/09/2014 avente per oggetto “Convenzione tra Terre Regionali Toscane e Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino per la vendita dell’uva ”;
- ✓ nel piano annuale delle attività dell’Ente per l’anno 2014 è prevista la gestione della Tenuta di Cesa (AR) ;
- ✓ il “Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture, servizi e lavori nonché per la vendita dei prodotti derivanti dallo svolgimento della attività istituzionale” all’articolo 8 “Vendita di prodotti e servizi” stabilisce che nel caso di vendita dei prodotti aziendali a cooperative e consorzi “le condizioni di conferimento dei prodotti non possono essere inferiori a quelle praticate per i soci e comunque in linea con i prezzi di mercato”;
- ✓ Presso il predetto Centro sono presenti Ha. 16.03.51 di superficie vitata produttiva e non è presente una cantina di vinificazione e che pertanto si rende necessario conferire l’uva prodotta ad una idonea struttura di trasformazione che deve essere in grado di accogliere l’uva prodotta.

- ✓ La Cantina Vini dei Tipici dell’Aretino s.c.a. si trova nelle vicinanze, ed è una struttura cooperativa che opera in coerenza con le finalità dell’Ente al fine di valorizzare le produzioni vitivinicole del territorio, ed inoltre è idonea ad accogliere l’uva prodotta presso la Tenuta di Cesa ;
- ✓ La Cantina Vini dei Tipici dell’Aretino si rende disponibile ad acquistare l’uva prodotta presso il Centro e di riconoscere all’Ente il trattamento economico riconosciuto ai propri soci;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art . 1
(Premessa)

La premessa è parte integrante del presente atto.

Art. 2
(Oggetto della convenzione)

L’Ente . vende alla Cantina , che acquista, le produzioni viticole conferite alla stessa nell’annata 2014, prodotte nella Tenuta di Cesa (AR) .

Art. 3
(Durata della presente convenzione)

La presente convenzione scade il 31/12/2014.

Art. 4
(Aspetti finanziari)

La Cantina si impegna :

- a ritirare le produzioni viticole prodotte nell’annata 2014 prodotte nella Tenuta di Cesa (AR) , alle stesse condizioni praticate ai soci per il 2014, nel rispetto delle vigenti norme .

-a corrispondere all’Ente gli importi dovuti per le produzioni vitivinicole conferite con le stesse modalità riservate ai propri soci per quanto riguarda i tempi e l’entità degli acconti e del saldo.

L’esercizio finanziario della cantina si chiude al 31 agosto di ogni anno.

Il prezzo definitivo di acquisto dell’uva sarà debitamente comunicato dalla Cantina all’Ente che provvederà, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea dei Soci della Cooperativa, ad emettere la relativa fattura o nota di credito a saldo.

Art. 5
(Responsabili referenti per la convenzione)

Il responsabile per la Cantina è il Presidente Peruzzi Massimo. Il referente per conto dell’Ente è il dott. Luigi Fabbrini

Art. 6
(Responsabilità)

La Cantina tiene indenne l'Ente da qualsiasi danno e responsabilità che a qualunque titolo possano derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività previste nella presente convenzione.

Art. 7

(Risoluzione)

La presente convenzione si intenderà automaticamente risolta nel caso in cui la Cantina venga a trovarsi nell'impossibilità di effettuare l'attività oggetto della presente convenzione: in tale ipotesi la Cantina dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ente di detta impossibilità, corrispondendo comunque all'Ente gli importi dovuti in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

L'Ente, in caso di inadempienza degli obblighi previsti da parte della Cantina, provvede ad avanzare formale diffida mediante lettera raccomandata A.R.; qualora la Cantina risulti inadempiente – dopo 30 (trenta) giorni – potrà richiedere l'annullamento del presente atto.

Art. 8

(Controversie)

Tutte le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione della presente convenzione che non siano definibili in via amministrativa, saranno definite da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri in qualità di amichevoli compositori.

Gli arbitri saranno scelti uno da ciascuna parte e il Presidente del Collegio sarà nominato d'accordo fra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Arezzo.

Sede dell'arbitrato è Arezzo.

Art.9

(Registrazioni)

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi degli Artt. 5 e 8 del DPR 131 del 26/04/1986 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico del contraente.

Per Terre Regionali Toscane

Per la Cantina

Il Direttore Gestioni Agricole

Il Presidente

Dott. Marco Locatelli

Massimo Peruzzi

Il sottoscritto Massimo Peruzzi in qualità di Presidente della Cantina, dichiara sotto la propria responsabilità di avere preso visione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c. c. , le clausole contenute nell'art. 4 (aspetti finanziari), art. 7 (Risoluzione), art. 8 (Controversie) della presente convenzione.

Per la Cantina

Il Presidente

Massimo Peruzzi